

## Sentenza della Corte costituzionale n. 58/2015

**Materia:** tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, gestione dei rifiuti, imposte e tasse.

**Parametri invocati:** articoli 117, secondo comma, lettere e) ed s), e 119 della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rimettente:** Commissione tributaria provinciale di Cuneo.

**Oggetto:** articolo 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Con ordinanza del 7 gennaio 2013, la Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere e) e s), e 119 della Costituzione. La norma oggetto dell'ordinanza dispone che: *"i soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio, e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno"*.

La Corte affronta la questione sollevata dal rimettente circa l'ingerenza della norma impugnata in una materia, quale il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. Innanzitutto, la Corte individua l'ambito materiale nel quale collocare la disposizione oggetto di censura evidenziando che gli scarti animali ricadono nella nozione di rifiuto, che viene definito dall'articolo 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006, come *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"*. Inoltre, ai sensi dell'articolo 185, comma 2, lettera b), del citato d.lgs. 152/2006, gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti e sottoposti alla disciplina contenuta nel regolamento (CE) n. 1774, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, 1774, solo se qualificabili come sottoprodotti. In ogni altro caso, in cui il produttore intenda destinarli allo smaltimento, essi restano pertanto sottoposti alla disciplina sui rifiuti dettata dal codice dell'ambiente, vertendo il citato regolamento CE solo sui profili sanitari e di polizia veterinaria. E' escluso che alla categoria dei sottoprodotti appartengano gli scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico di BSE che debbano essere necessariamente inceneriti o coinceneriti. Tuttavia, quanto alla riconducibilità degli scarti animali alla nozione di rifiuto, va ulteriormente considerato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio statale,

ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. La Corte rileva che nell'ipotesi in esame, in cui la Regione ha istituito un tributo gravante sul presupposto dello svolgimento di attività rientrante nella gestione dei rifiuti, la riserva di legge statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico ambiente dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione. E, in questo caso, una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all'evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti effetti allocativi) sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso dell'attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali. La Consulta dichiara, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24/2002.